

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE
DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI EX D.LGS.114/1998

TRA

L'**Azienda Unità Sanitaria Locale** (A.U.S.L.) n. 4 - Teramo, successivamente denominata semplicemente "Azienda", sedente in TERAMO, all'uopo rappresentata dal Direttore Generale. Maurizio Di Giosia, nato a Montorio Al Vomano (TE) il 08/08/1961, all'uopo domiciliato presso la suddetta Azienda in 64100 TERAMO - Circonvallazione Ragusa, n.1

E

La società/ditta individuale "....." successivamente denominata semplicemente "Società", con sede legale in (.....) in Via, n..... CAP – Codice Fiscale/Partita Iva iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di con numero REA –, rappresentata dal Sig./ra il cui esercizio commerciale, ad insegna è ubicato in (....) in Via, n..... CAP

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

OGGETTO E FINALITÀ

1) Oggetto del presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001 e ss.mm.ii., istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute e successivamente dall'Organismo Regionale - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

ART. 2 - OBBLIGO DELLE PARTI

1. La Società si impegna a:

- Garantire un congruo assortimento dei prodotti siccome inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare - sezione 2 - di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001 e ss.mm.ii., istituito presso la Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti della nutrizione del Ministero della Salute;
- Garantire la fruibilità dei buoni/documenti di credito rilasciati dall'Azienda in favore dei soggetti celiaci nei limiti dei tetti di spesa ivi previsti, nel rispetto delle modalità definite dalla DGR 117/2008, nonché delle ulteriori disposizioni integrative emanate dall'Azienda medesima;
- Provvedere alla consegna mensile dei buoni/documenti di credito, siccome ricevuti, entro il giorno, attualmente stabilito per il 10 (dieci) - fatte salve eventuali successive variazioni che saranno tempestivamente comunicate dall'Azienda - di ciascun mese successivo a quello della riscossione, agli Uffici dell'Azienda di competenza per domicilio dell'assistito;
- Utilizzare strumenti informatici messi a disposizione dall'Azienda per l'erogazione anche in formato digitale dei buoni/documenti di credito;

2. L'Azienda provvede a:

- Predisporre, anche in formato digitale, nr.12 buoni/documenti di credito con valore cumulativo mensile - ovvero buoni frazionabili - conforme ai tetti di spesa previsti dal D.M. 4 maggio 2006 siccome distinti per sesso e per età.

ART. 3 - RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Società assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa;
2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari - da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata pec; in difetto la convenzione è prorogata per un ulteriore anno;

3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora intervengano modifiche normative o di carattere provvedimentoale - rese dall'Organo Centrale o dalla Regione Abruzzo - tali da rendere illegittima la prosecuzione del rapporto;

4. In entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3, la società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui l'inadempimento da parte di ciascuna contraente, anche di uno solo degli obblighi assunti, si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni - che verrà assegnato a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante posta pec dalle parti medesime per porre fine all'inadempimento - quest'ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

2. In ogni caso, si prevede che l'Azienda possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata A/R ovvero mediante posta pec, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convezione;
- incorrendo la Società nella violazione dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART.5 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convezione saranno oggetto della competenza del Foro di Teramo;

2. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 7 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Teramo, li

Per l'Azienda USL 4 - Teramo

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Di Giosia

Per la

Il Legale Rappresentante

